N. R.G. 2017

Sentenza n. 1530/2019 pubbl. il 20/11/2019 RG n. 42017

Repert. n. 2596/2019 del 20/11/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4970/2017

tra

IMPRESA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ATTRICE

е

BANCA CHEST SERVICE STATES AS P.A.

CONVENUTA CONTUMACE

Oggi 20 novembre 2019 innanzi alla dott. Antonella Ioffredi, è comparsa:


Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.

La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Antonella Ioffredi





Sentenza n. 1530/2019 pubbl. il 20/11/2019 RG n. 2017

Repert. n. 2596/2019 del 20/11/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49-2017 promossa da:

IMPRESA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 016001100011), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in STR. XXII LUGLIO 22 PARMA, presso il difensore avv.

ATTRICE

contro

BANCA SALES BANCA S.P.A. (C.F. 008

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

La parte ha concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'Impresa s.r.l. in liquidazione ha agito nei confronti di Banca seriali ascirili s.p.a., esponendo che:

dall'analisi della documentazione in possesso dell'attrice risulta che in data 23.04.1992 era operativo presso la Banca se la Banca se s.p.a., il conto corrente ordinario n. 85790;

R

Sentenza n. 1530/2019 pubbl. il 20/11/2019

RG n. 42017

rispetto a tale rapporto bancario, risulta esservi un contratto datato 22.03.2001, quindi successivo all'instaurazione del rapporto di conto corrente per cui è causa;

il conto corrente di cui è causa risulta estinto in data 27.07.2004;

sulla base dei documenti in proprio possesso, parte attrice ha effettuato un approfondito esame degli addebiti e degli accrediti operati sul conto sopra indicato, nonché un attento studio sulle modalità di calcolo del tasso di interesse globale;

all'esito di tali verifiche, effettuate dal consulente di parte, parte attrice è giunta alla conclusione che la Banca convenuta ha preteso ed ottenuto interessi bancari e competenze non dovute e che, pertanto, da una valutazione delle partite dare-avere intercorse tra le parti, essa è oggi creditrice del predetto istituto di credito, per somme pari a complessivi euro 85.680,64.

Sulla base di quanto sopra, parte attrice ha chiesto di:

accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente bancario di cui è causa;

dichiarare come dovuti i soli interessi legali, ovvero al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 Testo Unico Bancario, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;

accertare e dichiarare che nulla l'attrice doveva alla Banca a titolo di commissione di massimo scoperto;

accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico di parte attrice in conseguenza di tale prassi; accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;

accertare se la Banca ha applicato a parte attrice sul conto corrente per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca convenuta su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;

determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente di cui è causa, condannare la Banca S.p.a., a pagare all'Impresa S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Sig. Il somme di cui la stessa risulti creditrice all'esito degli accertamenti svolti, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.

Nessuno si è costituito per parte convenuta.

Espletata Ctu, parte attrice ha concluso conformandosi ad essa.

A parere di questo giudicante la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.



Sentenza n. 1530/2019 pubbl. il 20/11/2019

RG n. (2017)

Dalla documentazione prodotta risulta che tra il 23.04.1992 ed 1 22.3.2001 il rapporto bancario si è 1/2019 protratto in assenza di pattuizione scritta.

Durante il suddetto periodo, la Ctu, che risulta scevra da vizi logici ed argomentativi è pienamente condivisibile e ad essa si fa rinvio, ha accertato che sono stati indebitamente addebitati, a causa della mancanza del contratto scritto, interessi, commissioni e spese per complessivi euro 43.442,00.

La condotta processuale tenuta dalla convenuta, che non si è costituita, conferma la fondatezza della domanda attorea.

Non si ritiene ricorra l'usura, trattandosi di c.d. usura soggettiva per poche centinaia di euro (euro 206,71).

Il Ctu ha escluso che, nel periodo in analisi, sia stata applicata dalla banca la capitalizzazione unilaterale degli interessi, ma alla relativa domanda la parte ha rinunciato.

Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la nullità per difetto di forma scritta *ad substantiam* del contratto bancario stipulato in data 23.04.1992 ed eseguito fino al 22.03.2001, ex art. 117 TUB, in particolare con riguardo alla determinazione degli interessi passivi ultralegali ed alla CMS applicati, come richiesto con la domanda.

Conseguentemente, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 43.442,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Nulla si ritiene dovuto a titolo di risarcimento del danno, per difetto di prova.

Gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al saldo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e mancando la prova del maggior danno subito da parte attrice.

Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna.

La parziale soccombenza e la rinuncia parziale all'esito della Ctu giustificano la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento della domanda attorea,

dichiara la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 85790, stipulato in data 23.04.1992 tra Impresa s.r.l. e Banca s.p.a. (ora Banca s.p.a. (ora Banca eseguito fino al 22.3.2001 con riguardo alla determinazione degli interessi passivi ultralegali e alla CMS applicati al rapporto;

dichiara tenuta e condanna Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Impresa Tacca s.r.l. in liquidazione la somma complessiva di euro 43.442,00,



Sentenza n. 1530/2019 pubbl. il 20/11/2019

RG n. 2017

per interessi, commissioni e spese non dovuti, oltre interessi legali dalla data della domanda ai saldo.

Respinge la domanda nel resto.

Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura della metà, che liquida, per tale frazione, in € 393,00, per spese esenti, ed € 4.340,00, per onorari, oltre 15 % per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per la restante metà.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Parma, 20 novembre 2019

Il Giudice dott. Antonella Ioffredi

